



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Affari Generali

Sezione Acquisti

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

**Servizio biennale di assistenza tecnica, controllo periodico e manutenzione delle cappe chimiche e degli armadi di sicurezza aspirati in dotazione ai
Laboratori Chimici di Venezia e di Verona**

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato amministrativo d'appalto regola il servizio biennale di assistenza tecnica, controllo periodico e manutenzione delle cappe chimiche e degli armadi di sicurezza aspirati in dotazione ai Laboratori Chimici di Venezia e di Verona per una durata di mesi n. 24 (ventiquattro) dalla stipula.

La prestazione richiesta puntualmente specificata nel capitolato tecnico, a cui si rinvia, avverrà a fronte del pagamento di un canone corrispondente all'importo di aggiudicazione; sono poi previste eventuali prestazioni straordinarie in modalità "extra-canone", entro un limite massimo economico prestabilito, sulla base delle disposizioni del presente capitolato.

L'importo annuale stimato per assicurare il servizio remunerato a canone ammonta a € 8.175,00 (ottomilacentosettantacinque/00) + IVA; conseguentemente il totale relativo al biennio è pari ad Euro 16.350,00 (sedecimilatrecentocinquanta/00) + IVA.

Si prevede altresì un extra canone complessivo pari ad Euro 14000,00 (settemila/00) da destinare ad eventuali servizi extra-canone.

Alla scadenza, il contratto stipulato potrà essere prorogato alle stesse condizioni previste nel contratto originario limitatamente al tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento del medesimo servizio.

2. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

- La Ditta affidataria esegue il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e dei terzi, inclusi gli Enti di controllo, e deve effettuare gli interventi con proprio personale specializzato ed in possesso delle abilitazioni necessarie.
- Tutte le prestazioni devono essere rese a regola d'arte, nel rispetto delle leggi vigenti e delle prescrizioni, modalità e termini di cui al presente capitolato.
- La Ditta affidataria è, altresì, tenuta a rispettare le indicazioni eventualmente impartite dall'Agenzia e ad informare la medesima di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

3. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ove nell'arco di validità del presente contratto sopravvenisse Convenzione Consip, la Stazione appaltante potrà avvalersi del diritto di recesso integrale o parziale con riferimento a singole sedi, previa comunicazione da parte dell'Agenzia con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle competenze relative alle prestazioni già eseguite dalla Ditta.

4. RECESSO O ADEGUAMENTO

Il Committente potrà recedere dal contratto, con lettera raccomandata a.r. o PEC, con preavviso di almeno 15 giorni, ovvero potrà adeguarne opportunamente il contenuto, estendendo o riducendo il servizio in caso di mutate esigenze.

L'Agenzia potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92 e segg. del D.Lgs. 6 settembre

2011, n.159, nelle ipotesi ivi previste.

La Ditta affidataria rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo.

5.RISOLUZIONE

E' facoltà del Committente dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) ritardo, per fatti imputabili all'Affidatario, nell'inizio dell'erogazione del servizio;
- b) fallimento dell'Affidatario o altra procedura concorsuale;
- c) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;
- d) violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 7 del presente contratto;
- e) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art.8 del presente contratto;
- f) qualora non vengano rispettati da parte dell'Affidatario le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;
- g) in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione così come indicati nel capitolato d'oneri;

Nei casi suddetti l'Agenzia sarà tenuta a corrispondere all'Affidatario soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6.PATTO DI INTEGRITÀ

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 17 del cit. D.L. n. 95/12 (conv. con Legge 7 agosto 2012 n. 135), il presente contratto sarà risolto di diritto ove la Ditta affidataria venga meno al rispetto degli obblighi di cui al "Patto di integrità" sottoscritto insieme al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

7.DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La Ditta affidataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia e la medesima garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La stessa si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, a pena di risoluzione di

diritto del contratto, eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a proprio carico ovvero del Rappresentante Legale o di componenti del proprio organo di amministrazione.

8.NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO – D.U.V.R.I

Durante l'esecuzione del servizio la Ditta affidataria ha l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, osservando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro vigenti e sopravvenute nel corso del rapporto contrattuale.

Sul presupposto dell'informazione reciproca con la Ditta affidataria, l'Agenzia promuove la cooperazione in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti il personale operante durante l'intervento e quello impiegato presso le sedi dell'Agenzia, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese eventualmente al lavoro presso l'Amministrazione.

9.RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

La Ditta affidataria assume in via esclusiva ogni responsabilità, civile e penale, verso l'Agenzia e i terzi per gli infortuni e i danni di ogni genere arrecati per manchevolezze, imperizia o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa avanzata da terzi e dotandosi di apposita copertura assicurativa.

Fermo restando l'impegno del medesimo ad evitare danneggiamenti agli impianti e agli altri beni del Committente, tutti gli eventuali danni provocati ai beni patrimoniali nelle sue componenti architettoniche e/o strutturali, dovranno essere prontamente risarciti, anche mediante riduzione in pristino.

10.PENALI

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare il servizio con puntualità, regolarità e diligenza, impiegando tutte le risorse umane e strumentali necessarie.

In caso di ritardo della prestazione o mancato svolgimento della stessa per cause imputabili al medesimo, l'inadempimento/inesatto adempimento sarà oggetto di contraddittorio e di verbalizzazione.

In caso di inadeguate o insufficienti giustificazioni da parte della Ditta, in merito al fatto-inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente sofferti per la mancata/inesatta esecuzione del servizio, l'Agenzia si riserva di applicare le penali di € 30,00 per ogni giorno di disservizio, per i casi di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto ai tempi stabiliti dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico, allegati alla procedura, e di € 200,00 per l'eventualità di mancato o inesatto svolgimento della prestazione, fermo restando l'obbligo di esecuzione/ripristino da parte della Ditta e di sostenere il relativo onere economico.

L'irrogazione di penali in misura complessivamente pari o superiore al 10% dell'intero importo contrattuale potrà costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le penali irrogate saranno rimosse mediante decurtazione dalle competenze dovute in relazione alle fatture emesse dalla Ditta, tramite una nota di credito a conguaglio.

11.CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto da parte della Ditta affidataria, a pena di risoluzione del medesimo e del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'Agenzia.

La Ditta, tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto, potrà tuttavia subappaltare parte delle relative prestazioni, entro i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del vigente "Codice dei Contratti Pubblici", D.Lgs. n. 50/16, purché all'atto dell'offerta la medesima:

- indichi le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, comunque entro il trenta per cento dell'importo economico complessivo del contratto;
- comunichi il nome del subappaltatore al quale intende affidare in subappalto;
- dimostri l'assenza in capo al subappaltatore di motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/16 (c.d. "Codice dei contratti pubblici").

La Ditta affidataria rimarrà comunque integralmente responsabile dell'esecuzione del contratto nei confronti dell'Agenzia.

12.FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

A norma di quanto stabilito dalla legge 244/2007, il corrispettivo pattuito potrà essere pagato esclusivamente a fronte di fattura elettronica, emessa nel rispetto dei parametri previsti dall'Allegato A del DM 3 aprile 2013 n. 55. La fattura, trasmessa per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) dovrà essere intestata a "Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Piazza Mastai n. 12, CAP 00153 ROMA – Codice Fiscale 97210890584 - Partita IVA 06409601009" con obbligo di indicare nella fattura stessa, il CIG assegnato alla presente procedura e il seguente codice univoco ufficio: FDEMDE.

Il pagamento del predetto canone contrattuale sarà effettuato in due soluzioni annuali, a fronte di n.2 fatture di pari importo inviate dal fornitore entro il 31 ottobre di ciascun anno del periodo di validità del contratto, previo rilascio, da parte degli Uffici beneficiari, dell'attestazione di conformità relativa ai servizi prestati .

Il pagamento delle competenze relative alle prestazioni rese in modalità "extra-canone" avrà invece luogo separatamente e distintamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dopo l'accertamento della regolarità della prestazione e della conformità alle prescrizioni contrattuali ex D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. La Ditta potrà infatti fatturare solamente dopo l'avvenuta ricezione – presso l'indirizzo e-mail segnalato all'atto della compilazione della modulistica amministrativa relativa alla procedura di acquisto – di un messaggio dell'Agenzia, attestante la regolarità della prestazione complessivamente compiuta.

Ex art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 tutte le fatture dovranno infine riportare la c.d. "scissione dei pagamenti", in quanto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è soggetta al

regime fiscale dello “split payment”.

La Ditta affidataria e ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato al contratto, di cui alla presente procedura di gara, sono tenuti all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui alla presente procedura devono pertanto avvenire – fatte salve le deroghe di legge – tramite bonifico bancario/postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante, che identifica la presente procedura e la filiera delle imprese che potrebbero intervenire a qualsiasi titolo.

In ossequio alle precedenti disposizioni, i compensi dovuti al termine della fornitura saranno corrisposti dall’Agenzia mediante accredito sul conto corrente che il fornitore comunicherà essere “dedicato” alle commesse pubbliche, mediante compilazione della modulistica di gara.

13.RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme generali che regolano l’istituto.